

*COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		Capo VI – Lavori forniture e servizi in economia
1	Oggetto del regolamento	23	Limiti di importo e divieto di frazionamento
2	Scopo	24	Tipologie dei lavori
	TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE	25	Definizione di lavori imprevedibili
3	Determinazione a contrattare	26	Amministrazione diretta
4	Casi di esclusione della determinazione a contrattare	27	Cottimo fiduciario- avvio della procedura
5	Commissione di gara	28	Cottimo fiduciario -Affidamento diretto
6	Pubblicità	29	Cottimo fiduciario- Affidamento mediante procedura negoziata
	TITOLO III – LA SCELTA DEL CONTRAENTE	30	Criteri di aggiudicazione
	Capo I – Scelta del contraente	31	Lavori di urgenza
7	Scelta del contraente	32	Lavori somma urgenza
8	Casi particolari di esclusione		Capo VII – Acquisizione di beni e servizi in economia
9	Offerte anomale	33	Limiti di importo e divieto di frazionamento
	Capo II - Asta pubblica	34	Tipologie di forniture e servizi
10	Pubblico incanto (Procedura aperta)	35	Casi e situazioni particolari
11	Metodo di gara	36	Amministrazione diretta
12	Aggiudicazione	37	Cottimo fiduciario-Affidamento diretto
	Capo III - Licitazione privata	38	Cottimo fiduciario-Affidamento mediante procedura negoziata.
13	Licitazione privata - Licitazione privata	39	Criteri di aggiudicazione
		40	Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili
			TITOLO IV – STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

	semplificata (Procedura ristretta)	41	Forma e contenuto dei contratti
14	Criteri di aggiudicazione	42	Competenza a stipulare i contratti
15	Soggetti ammessi alle gare	43	Spese contrattuali
16	Inviti	44	Gestione del contratto
	Capo IV - Appalto-concorso	45	Cauzioni
17	Adempimenti preliminari	46	Svincolo cauzioni
18	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso	47	Subappalto
19	Aggiudicazione nell'appalto-concorso	48	Controllo e vigilanza
20	Aggiudicazione		TITOLO V - SPONSORIZZAZIONI
	Capo V - Trattativa privata	49	Sponsorizzazioni
21	Definizione e ammissibilità		TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
22	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	50	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
		51	Norme abrogate
		52	Pubblicità del regolamento e degli atti
		53	Tutela dei dati personali
		54	Entrata in vigore del regolamento
		55	Casi non previsti dal presente regolamento
		56	Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Determinazione a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.

2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 4 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
 - b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale siano state già indicate le modalità di scelta del contraente;
 - c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 5 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una Commissione di gara, così composta:
- a) Dirigente del settore cui si riferisce la gara, presidente;
 - b) Funzionario del settore cui si riferisce la gara, componente.
 - c) Altro dipendente del servizio cui si riferisce la gara, designato dal dirigente del settore suindicato. componente con funzioni di segretario della commissione .
3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
4. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.
6. Per l'aggiudicazione mediante appalto concorso e per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, trovano applicazione, rispettivamente, il successivo art. 20 e l'art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 6 – Pubblicità.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
- a) appalti di lavori pubblici: legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - b) appalti di forniture di beni: - art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs 24/11/98, n. 402; - capo II D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
 - c) appalti di servizi: - art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65; - art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
 - d) alienazioni di beni mobili e locazioni: - art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale.

TITOLO III – LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I – Scelta del contraente

Art. 7 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.

2. Qualora l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la determinazione a contrattare.

Art. 8 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 9 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.

2. Tranne che nei casi di esclusione automatica prevista dalla legge, si considerano anomale quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.

3. All'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Capo II - Asta pubblica

Art. 10 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

2. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 11 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.

2. Il presidente della gara procede, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

Art. 12 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.

2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 13 - Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta).

1. La licitazione privata è il metodo di scelta ordinario del contraente.
2. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
3. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.
4. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.
5. L'elenco dei soggetti da invitare è formato entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione e all'Albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
6. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
7. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
 - c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 20.

Art. 15- Soggetti ammessi alla gara.

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
3. Le istanze sono esaminate dall'Amministrazione. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 16 - Inviti.

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) per gli appalti di lavori pubblici: allegato M) del D.P.R. n. 554/1999;
 - b) per le forniture di beni: allegato 4-B al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 1998, n. 402;
 - c) per gli appalti di servizi: allegato 4-C al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e, per i settori esclusi, allegato XII-B al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Art. 17- Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema

dell'appalto-concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferma restando la facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonchè i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonchè di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 18 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dall'organo competente, ed è composta: dal responsabile del servizio che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.

4. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

7. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 19 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 20 - Aggiudicazione.

1. La determinazione di aggiudicazione costituisce l'atto conclusivo del procedimento di gara, mediante il quale si individua il privato contraente, si fissa il contenuto economico del contratto, sulla base dell'offerta presentata dal vincitore della gara, e si perfeziona il vincolo giuridico obbligatorio.

Capo V - Trattativa privata

Art. 21- Definizione e ammissibilità.

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte.

2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 Euro e comunque esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e dalla Legge 166/2002.

3. E' in ogni caso è ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e per un importo massimo di € 25.000,00 IVA esclusa.

4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:

- a) per i lavori pubblici: art. 78 del D.P.R. n. 554/1999;
- b) per la fornitura di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche;
- c) per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche;
- d) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.

5. Le imprese devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

6. Il committente negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

Art. 22- Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come al precedente art. 6. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario, purchè' ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 20.

2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri auto limitativi stabiliti dall'Amministrazione con la determinazione a contrattare.

3. L'organo competente procederà all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata.

Capo VI – Lavori forniture e servizi in economia

Art. 23- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. In osservanza al Regolamento n.554/99 le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro .

2: Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

3. I lavori non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi individuate dall'elenco annuale delle opere pubbliche, dal programma degli investimenti o dal piano esecutivo di gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del Procedimento.

Art. 24- Tipologie dei lavori

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi volti al mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, fino ad importi singoli non superiori a 50.000 euro;
- b) esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di riparazione di opere e impianti, per importi singoli superiori a 50.000 euro e sino a 200.000 euro, determinata da eventi imprevedibili per l'ente e la cui realizzazione non risulti possibile con le forme e le procedure di affidamento previste dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
- c) lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) completamento di lavori, di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione;
- e) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- f) Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti.

Art. 25- Definizione di lavori imprevedibili

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità e che comunque non dipendono da inerzia o negligenza dell'ente.
2. Si considerano altresì imprevedibili gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art.26- Amministrazione diretta

1. I lavori in economia possono essere eseguiti in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario .I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti, entro i limiti di spesa previsti dalle normative vigenti, per mezzo di personale dell'ente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente i materiali necessari per la realizzazione dell'opera

Art.27- Cottimo fiduciario-Avvio della procedura

1. Per interventi e lavori di qualsiasi importo eseguiti mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento adotta l'apposita determinazione a contrattare prevista dalle specifiche vigenti disposizioni.
2. Il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa .
3. Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate all'art. 24 ed il limite di 200.000 euro fissato all'art. 23.

Art. 28- Cottimo fiduciario-Affidamento diretto

1. Per i lavori di importo fino a 20.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto con una sola ditta specializzata nel settore.
2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.
3. Si può procedere, entro il limite di 200.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del lavoro o intervento da realizzare in relazione alle caratteristiche tecniche, circostanza da motivare nel dettaglio e in modo adeguato.

Art. 29 Affidamento mediante procedura negoziata.

1. In caso di affidamento di lavori di importo superiore a 20.000 euro fino a 200.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno cinque ditte idonee.
2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta, scritta o con altra modalità, di presentazione di preventivi offerta in busta chiusa debitamente sigillata con indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta concorrente e la gara per cui concorre.
3. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte è fissato in misura non inferiore a sette giorni consecutivi.

4. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 30-Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dei lavori o interventi in economia è disposta unicamente in base al criterio "del prezzo più basso".
2. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua

Art. 31- Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, per circostanze non imputabili all'Amministrazione, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato che rileva lo stato d'urgenza e definisce contestualmente la spesa necessaria per i lavori da eseguire.

Art. 32- Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, determinate dalla necessità di realizzare interventi straordinari ed indifferibili per rimuovere uno stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e che non possono scontare ritardi di qualsiasi natura, il responsabile del procedimento o il tecnico dallo stesso incaricato che si reca per primo sul luogo, dispone, contestualmente alla redazione del verbale di cui all'art. 15, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più ditte.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In carenza di accordo, i prezzi da applicare sono determinati con i criteri previsti dalle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici.
4. Il soggetto che ha disposto l'esecuzione dei lavori invia al responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall'ordine, una perizia giustificativa dei lavori unitamente al verbale di somma urgenza. Il responsabile del procedimento dispone in ordine all'approvazione degli stessi e la necessaria copertura della spesa.
5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione di cui al comma 4, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Capo VII - Acquisizione di beni e servizi in economia

Art. 33- Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 200.000 euro .
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Art.34-Tipologie di forniture e servizi

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:

- 1)acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;
- 2)acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e letteraccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso per il servizio della protezione civile;
- 3)provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;
- 4)provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
- 5)ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici;
- 6)provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti comunali o in disponibilità del Comune e per servizi comunali;
- 7)acquisto e installazione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio;
- 8)servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms;
- 9)provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;
- 10)provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario antinfortunistico per il personale che ne ha diritto a norma dei regolamenti comunali;
- 11)fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi del Comune;
- 12)fornitura combustibili per riscaldamento di scuole, uffici, servizi, comunali o di competenza del Comune;
- 13)acquisto, riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività didattiche e formative;
- 14)rilegatura atti e pubblicazioni;
- 15)inserzioni, avvisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate o riviste;
- 16)acquisti e servizi di rappresentanza e casuali finalizzati a:
 - a)organizzazione di manifestazioni varie quali ricevimenti, cerimonie, convegni, sistemazioni alberghiere e pranzi d'onore e di lavoro, onoranze funebri, necrologi, spese comunque inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, spese per conferenze e mostre, spese di ospitalità in occasione di congressi, tavole rotonde, conferenze e simili;
 - b)acquisto di medaglie, nastri, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, generi di omaggio e premi, targhe, trofei libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante, impianti tecnologici;
 - c)noleggio autobus in occasione di cerimonie;
 - d)gemellaggi ed incontri con altre città anche estere;
 - e)addobbo ed arredo di locali adibiti ad attività ricreative, sociali, culturali e per cerimonie;

- f) forme di ospitalità e atti di cortesia a contenuto e valore propriamente simbolico da svolgere per affermata consuetudine o per motivi di reciprocità;
- g) partecipazione a congressi e simili.
- Per le spese di rappresentanza deve essere data un'adeguata esternazione delle circostanze e dei motivi che hanno indotto a sostenere le spese nonché una cura puntuale dell'aspetto documentale con esclusione di qualsiasi esposizione di spesa in forma globale o forfettaria e senza precisi riferimenti temporali e modali;
- 17) traslochi e trasferimenti uffici;
 - 18) verificazioni del terreno, del tracciamento del suolo, indagini geognostiche e quant'altro di simile necessario per una corretta progettazione di opere pubbliche, verifiche ed accertamenti statici di immobili ivi compresi l'acquisto di attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali;
 - 19) vigilanza di immobili ed aree comunali o in concessione o disponibilità del Comune, servizi per la custodia e la sicurezza;
 - 20) servizi di sbobinatura e trascrizione degli atti degli Organi Collegiali
 - 21) pulizia ordinaria, straordinaria e continuativa di uffici, servizi e comunali o di locali per i quali il Comune è tenuto a provvedere;
 - 22) servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;
 - 23) servizio assistenza scolastica sugli scuola-bus.
 - 24) immediate provvidenze a vantaggio dell'igiene e della sicurezza del personale comunale durante i lavori e per i primi soccorsi in caso di infortunio;
 - 25) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno dell'appaltatore nel caso di risoluzione di un contratto o per assicurare l'esecuzione delle medesime provviste, lavori e prestazioni nel tempo previste dal contratto stesso, nonché lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di mancanze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;
 - 26) contrazioni di polizze assicurative, servizi finanziari, bancari, consulenze scientifiche ed economiche;
 - 27) acquisto casse mortuarie per cittadini indigenti, servizi cimiteriali, pulizia e di manutenzione, cura del verde, nei cimiteri comunali;
 - 28) servizi di collocamento e reperimento personale;
 - 29) servizi di ricerca di mercato, di mano d'opera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
 - 30) servizi di mensa, ristorazione e fornitura buoni pasto;
 - 31) servizi sociali e sanitari in genere;
 - 32) servizi culturali in genere;
 - 33) servizi ricreativi e sportivi in genere;
 - 34) servizio di gestione degli impianti antincendio a servizio delle banchine portuali.;
 - 35) servizio di gestione degli impianti elettrici dei Porti.
 - 36) servizio di gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione.
 - 37) locazioni di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria.
 - 38) Servizio di gestione dei parcheggi comunali
 - 39) Servizio di pulizia delle aree portuali.
 - 40) Servizi di guardiania e di traghettamento per gli ormeggi comunali
 - 41) Servizio di gestione del calore

Art. 35 - Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di 200.000 euro è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art.36-Amministrazione diretta

Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti in amministrazione diretta o per mezzo del cottimo fiduciario. Le forniture e servizi in amministrazione diretta sono eseguiti per mezzo di personale dell'ente o appositamente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si rendono necessari

Art.37-Cottimo fiduciario- Affidamento diretto

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta.
2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.
3. Si può procedere, entro il limite di 200.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente.

Art. 38-Cottimo fiduciario-affidamento mediante procedura negoziata

1. In caso di affidamento di importo superiore a 20.000 euro fino a 200.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno cinque ditte idonee.
2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta, scritta o con altra modalità, di presentazione di preventivi offerta in busta chiusa debitamente sigillata con indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta concorrente e la gara per cui concorre.
3. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte è fissato in misura non inferiore a dieci giorni consecutivi.
4. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario saranno sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 39- Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia di importo superiore a 20.000 euro, in relazione alla loro natura e caratteristiche tecniche, è motivatamente disposta in base a uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa”.
2. In caso di aggiudicazione secondo il criterio di cui al comma 1, lettera b), la lettera d'invito o il capitolato d'onere prevedono la predeterminazione degli elementi variabili e dei coefficienti numerici attribuiti a ciascuno di essi.
3. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.

Art. 40 -Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 40.000 euro.
2. Le esigenze di cui al comma 1 devono risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. Il verbale è redatto dal soggetto che rileva lo stato d'urgenza che definisce contestualmente la spesa necessaria per le forniture o servizi da acquisire.

TITOLO IV - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 41 - Forma e contenuto dei contratti.

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
2. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata autenticata nei seguenti casi:
 - a) atti di cottimo fiduciario
 - b) nei contratti di locazione;
 - c) per i contratti di concessione di aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
 - e) atti di sottomissione.
4. Il contratto potrà contenere, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:
 - a)termini di esecuzione e penali;
 - b)programma di esecuzione;
 - c)contabilizzazione;
 - d)liquidazione dei corrispettivi;
 - e)controlli;
 - f) specifiche modalità e termini di collaudo;

g)modalità di soluzione delle controversie.

5. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 42 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene attribuita ai dirigenti o in loro assenza ai vice-dirigenti.
2. Il dipendente stipulante si attiene alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 43 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 44 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; e viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perchè ne curi la gestione.
2. Il Segretario comunale provvede alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.
3. Tutti i responsabili dei servizi dovranno tenere un registro scadenziario dei contratti.

Art. 45 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento presso la tesoreria comunale.
3. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 46 - Svincolo cauzioni.

1. Lo svincolo delle cauzioni sarà disposto dal Responsabile del Servizio interessato.
2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.
3. Per i lavori pubblici la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 47 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è concessa, con provvedimento del responsabile del servizio qualora sussistono le condizioni previste dalla normativa sopracitata ed il

subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 48 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.

2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

4. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO V - SPONSORIZZAZIONI

Art. 49 - Sponsorizzazioni.

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.

2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.

3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi.

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 51 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 52 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 53 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 55 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) il Regolamento di contabilità;

Art. 56 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Regolamento approvato con delibera C.C. n 79 del 30/12/2003

Modificato con atto C.C. n.16 del 31/03/04